

CIRCOLARE 05/2024 – SETTEMBRE

INFORMAZIONI GENERALI

<p>CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE (CIN)</p>	<p>Dall'inizio di settembre è possibile richiedere il nuovo numero identificativo statale unificato (CIN) attraverso il sito web della BDSR ("Banca Dati Strutture Ricettive").</p> <p>I titolari di strutture ricettive e i locatori di immobili ad uso turistico hanno tempo 60 giorni, a partire dal 1° settembre, per richiedere il codice e affiggerlo in modo visibile presso l'immobile. Inoltre, dovranno includerlo in ogni annuncio pubblicitario, compreso il sito web della rispettiva struttura ricettiva.</p> <p>Desideriamo sottolineare che tutti i gestori di strutture ricettive e i locatori di immobili ad uso turistico sono obbligati a rispettare le normative regionali e nazionali vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, incluse l'installazione di rilevatori di fumo, estintori e altre misure di sicurezza necessarie.</p> <p>Consigliamo di consultare un tecnico specializzato per verificare il rispetto dei requisiti di legge.</p>
<p>ADEGUAMENTO DELL'INDIRIZZO PEC AGLI STANDARD EUROPEI</p>	<p>Il Regolamento europeo n. 910/2014, noto come Regolamento eIDAS, introduce significative modifiche al sistema della Posta Elettronica Certificata (PEC) in Italia. Questi adeguamenti mirano a garantire l'interoperabilità a livello europeo.</p> <p>Una modifica centrale riguarda l'unificazione dei requisiti per il servizio di consegna elettronica certificata (PEC), che ora devono conformarsi agli standard di un servizio di consegna qualificato. Attualmente, la PEC conferisce alla comunicazione uno status legale, comparabile a quello della raccomandata tradizionale, ma senza la conferma dell'identità del titolare della casella di posta. Per soddisfare le nuove disposizioni europee, sono necessari due passaggi di adeguamento:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Identificazione del titolare della casella di posta: <p>Per garantire l'affidabilità del mittente, è necessaria una verifica dell'identità. Questa può essere effettuata tramite vari strumenti di identificazione elettronica accettati dalla Commissione Europea, tra cui SPID, carta nazionale dei servizi, firma digitale o carta d'identità elettronica.</p>

	<p>2. Implementazione della verifica in due fasi (2FA):</p> <p>Questa misura aumenta la sicurezza dell'account e-mail tramite un'autenticazione doppia. Gli utenti devono inserire sia le proprie credenziali di accesso che un codice di autenticazione, che viene inviato a un dispositivo precedentemente confermato. La consegna può avvenire tramite una notifica PUSH, un token OTP in un'app o tramite SMS.</p> <p>Il momento preciso in cui queste nuove normative entreranno in vigore sarà comunicato con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo questa data, la forma europea della Posta Elettronica Certificata diventerà obbligatoria. Se la casella PEC non viene adeguata a questi nuovi standard, perderà il suo status legale per le comunicazioni in Italia e a livello europeo. Sebbene rimanga la possibilità di comunicare, ciò avverrà senza lo stato di certificazione corrispondente.</p> <p>Raccomandiamo di effettuare l'adeguamento il prima possibile. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'adeguamento deve essere effettuato direttamente nella casella PEC.</p>
--	---

PAGHE

<p>PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI</p>	<p>A partire dal 1° ottobre 2024 le aziende ed i liberi professionisti che operano nei cantieri edili temporanei o mobili sono tenuti ad avere la cosiddetta “patente a crediti nei cantieri”. Le relative disposizioni sono state pubblicate nella circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 23 settembre 2024.</p> <p>Scadenze e misure importanti</p> <p>Il portale online per la richiesta della “patente a crediti” sarà disponibile a partire dal primo di ottobre 2024 (servizi.ispettorato.gov.it). Si prega di notare che l'iscrizione al portale deve avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2024. Si segnala che si tratta di un'autodichiarazione.</p> <p>Imprese interessate (ai sensi dell'art. 27 del D.L n. 81/2008, Allegato X)</p> <p>Sono interessate dalla regolamentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Soggetti obbligati: Aziende e liberi professionisti che operano su cantieri temporanei o mobili. Ciò non riguarda esclusivamente le classiche imprese edili, ma anche aziende di altri settori che lavorano nei cantieri.
--	--

- **Soggetti esclusi:** Le imprese che forniscono esclusivamente forniture o servizi intellettuali (ad esempio architetti o ingegneri) e quelle in possesso di un certificato di qualificazione SOA di classe III o superiore sono escluse dalla regolamentazione.

Fase di transizione fino al 31 ottobre 2024 Durante la fase di transizione, che termina il 31 ottobre 2024, le imprese interessate devono presentare [un'autodichiarazione](#). Questa dichiarazione deve essere inviata insieme a una copia di un documento d'identità tramite email certificata (PEC) all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it). In questa dichiarazione si conferma il rispetto dei requisiti di legge.

Dichiarazioni errate possono avere gravi conseguenze.

Dichiarazioni e documenti I seguenti documenti e attestazioni devono essere dichiarati o presentati:

1. Iscrizione alla Camera di Commercio
2. Attestazione della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro – solo per imprese con dipendenti
3. DURC valido (certificato di regolarità contributiva)
4. DURF (certificato di regolarità fiscale) – può essere richiesto tramite il commercialista
5. Valutazione dei rischi aggiornata – solo per imprese con dipendenti
6. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – solo per imprese con dipendenti

[Bozza autodichiarazione in Word](#)

Per eventuali domande, non esitate a contattare il vostro consulente del lavoro.

Siamo a Vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti
- Dott. Corrado Picchetti -

